



COMUNE DI CIVEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 dd. 23.12.2005 e modificato con deliberazione n. 22 dd. 04.09.2006 e n. 39 dd. 18/10/2010.

TITOLO I - PREMESSA

Art. 1 – Principi generali

Il servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” come si ricava dalla vigente normativa provinciale è finalizzato a:

- garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
- consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato e in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
- fornire educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio

Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla L.P. 12 marzo 2002, n. 4 e dalle sue disposizioni attuative.

TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 3 - Destinatari del sostegno economico

Il sostegno agli organismi di cui all'art. 2 che operino con nidi familiari – Tagesmutter, iscritti all'albo di cui all'art. 8 della L.P. 12 marzo 2002, n. 4 avviene direttamente, ossia erogando un contributo all'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter che vada ad abbattere pro quota i costi sostenuti dalla famiglia utente.

Tale contributo potrà andare ad abbattere i costi sostenuti dalle famiglie residenti nel territorio del Comune di Civezzano:

- che utilizzino il servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter anche al di fuori del territorio comunale;
- che utilizzino il servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter per bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni;
- che utilizzino il servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter per bambini che, al compimento del terzo anno d'età, non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento;
- che usufruiscano del servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter nei giorni della settimana dal lunedì al sabato.

Il contributo non sarà riconosciuto per le famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l'infanzia da zero a tre anni organizzati dal Comune di Civezzano.

Il sostegno economico verrà riconosciuto per un monte orario mensile massimo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta comunale.

Il Comune provvederà alla valutazione delle domande impegnando successivamente la relativa spesa sui fondi disponibili. Il contributo comunale non copre le prestazioni eventualmente fruite prima dell'adozione del provvedimento di ammissione.

Art. 4 – Modalità di calcolo del sostegno economico

Allo scopo di differenziare la partecipazione economica delle famiglie utenti alle spese di gestione del servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter in relazione alle condizioni socio - economiche delle famiglie e sulla base della valutazione ICEF effettuata sulla base del regolamento comunale per la valutazione della condizione economica familiare, il Comune stabilirà annualmente, con deliberazione della Giunta comunale, l'entità del sostegno economico che sarà determinato, fra un importo minimo ed uno massimo, tenendo conto del costo complessivo del servizio, dell'entità del contributo provinciale, quantificandolo per ogni famiglia degli utenti sulla base della valutazione ICEF riferita secondo la seguente tabella:

- coefficiente ICEF inferiore o pari a 0,13 contributo massimo (CMAX)
- coefficiente ICEF superiore a 0,13 e fino a 0,32 contributo fra il minimo ed il massimo in proporzione al coefficiente ICEF;
- coefficiente ICEF superiore a 0,32 o non presentata valutazione contributo minimo (CMIN).

Tale contributo verrà erogato mensilmente direttamente all'organismo della cooperazione sociale.

Art. 5 – Modalità di erogazione del sostegno economico

Le domande di ammissione al contributo di cui all'art. 3 e 4 dovranno essere presentate da parte delle famiglie utenti del servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter all'Amministrazione comunale, avvalendosi di modulo appositamente predisposto, con specificazione del periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ore mensile e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L.P. 12 marzo 2002, n. 4 presso il quale intende utilizzare il servizio.

L'utente potrà modificare le ore di servizio richieste nella domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, comunicando tale modifica al Comune direttamente o mediante l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo erogante il servizio. Il Comune si riserverà di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione.

L'ammissione al contributo viene definita con atto del responsabile del Servizio competente in materia di asilo nido.

Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di utilizzazione del servizio l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale la famiglia avrà utilizzato il servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter emetterà fattura per quanto di competenza del Comune.

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva inerente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale utilizzatrici del servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter, purché corredata da idoneo riepilogo (elenco bambini/ore di servizio fatturate).

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo addebiterà alla famiglia utente il costo orario del servizio diminuito del contributo comunale.

Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscano del servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter sono tenute a fornire annualmente all'Amministrazione comunale copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 – Relazione annuale

Gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti con bambini residenti nel territorio comunale è tenuto a presentare annualmente una relazione contenete gli elementi sulla gestione del servizio necessari per una valutazione in merito all'efficacia degli interventi.

Art. 7 – Utilizzo sale comunali

Qualora gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti con bambini residenti sul territorio non disponessero di spazi adeguati, il Comune, previa richiesta scritta da inoltrarsi presso il Servizio competente, si impegna a mettere a disposizione gratuitamente eventuali sale in cui poter realizzare gli incontri tra genitori e le Tagesmutter.

Art. 8 – Responsabilità del Comune

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 2.

Il Comune effettua i controlli periodici di cui all'art. 10, lettera d), della L.P. 12 marzo 2002, n. 4.